

COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO
PROVINCIA DI BRESCIA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

SOMMARIO

CAPO I – DIPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Classificazione del Comune

CAPO II – NORME RELATIVE ALLA GESTIONE

- Art. 4 Gestione del servizio
- Art. 5 Funzionario Responsabile
- Art. 6 Concessione del servizio
- Art. 7 Corrispettivo del servizio
- Art. 8 Durata della concessione
- Art. 10 Decadenza della concessione
- Art. 11 Disciplina del servizio in concessione

CAPO III – IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

- Art. 12 Presupposto dell'Imposta
- Art. 13 Soggetto Passivo
- Art. 14 Modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 15 Pagamento dell'imposta
- Art. 16 Rimborsi
- Art. 17 Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali
- Art. 18 Obbligo della dichiarazione
- Art. 19 Accertamento d'ufficio e riscossione coattiva dell'imposta
- Art. 20 Tariffe
- Art. 21 Riduzione dell'imposta
- Art. 22 Esenzioni dell'imposta
- Art. 23 Limitazioni e divieti

CAPO IV – DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ED EFFETTUAZIONI DEL SERVIZIO

- Art. 24 Istituzione del servizio
- Art. 25 Servizio delle pubbliche affissioni
- Art. 26 Soggetto passivo del diritto delle pubbliche affissioni
- Art. 27 Misura del diritto sulle pubbliche affissioni
- Art. 28 Pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni , recupero somme.
- Art. 29 Riduzione del diritto
- Art. 30 Esenzioni del diritto
- Art. 31 Modalità per le pubbliche affissioni
- Art. 32 Consegna del materiale da affiggere
- Art. 33 Annullamento della commissione

CAPO V – DISCIPLINA PER MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI PER AFFISSIONI

- Art. 34 Disposizioni generali
- Art. 35 Autorizzazione ad esporre mezzi pubblicitari
- Art. 36 Criteri generali per la realizzazione del piano degli impianti per le affissioni
- Art. 37 Tipologia degli impianti
- Art. 38 Superficie degli impianti per le affissioni
- Art. 39 Ripartizione della superficie e degli impianti per le affissioni

CAPO VI – GESTIONE CONTABILE, CONTENZIOSO, SANZIONI

- Art. 40 Gestione contabile delle somme riscosse
- Art. 41 Contenzioso
- Art. 42 Sanzioni tributarie ed interessi
- Art. 43 Sanzioni amministrative

CAPO VII – NORME FINALI

- Art. 44 Rinvio ad altre disposizioni
- Art. 45 Pubblicità del regolamento e delle tariffe
- Art. 46 Variazioni del regolamento
- Art. 47 Entrata in vigore

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento (Art. 3, D.Lgs. 507/93)

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, di cui al Capo 1, art. 3 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507.

Art. 2 – Ambito di applicazione (Art. 1, D.Lgs. 507/93)

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel Comune di Provaglio d'Iseo sono soggette rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto secondo le disposizioni del presente regolamento e del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507.

Art. 3 – Classificazione del Comune (Art. 2, D.Lgs. 507/93)

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 507/1993 questo Comune, con popolazione residente di n. 5.144 abitanti al 31 dicembre 1991, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica, è classificato nella classe Quinta.

CAPO II – NORME RELATIVE ALLA GESTIONE

Art. 4 – Gestione del Servizio (Art. 25, D.Lgs. 507/93)

La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni è effettuata dal Comune normalmente in forma diretta. Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, esso può essere affidato in concessione secondo le disposizioni del D.Lgs. 507/93, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale. In tal caso il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio.

Art. 5 – Funzionario responsabile
(Art. 11, D. Lgs. 570/93)

Nel caso di gestione diretta del servizio, il Comune designa il funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa all'imposta sulla pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni. Lo stesso funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi rispondendo, comunque, della corretta applicazione delle tariffe e degli incassi che ne conseguono.

Il nominativo del funzionario responsabile sarà comunicato alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze entro 60 giorni dalla sua nomina.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni previste per il funzionario responsabile spettano al Concessionario.

Art. 6 – Concessione del Servizio
(Art. 25, D. Lgs. 507/93)

Nel caso di affidamento in gestione del servizio, il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al Concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

Art. 7 – Corrispettivo del servizio
(Art. 26, D. Lgs. 507/93)

Appartenendo il Comune alla QUINTA classe, il servizio può essere compensato:

ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguente;

mediante corresponsione di un canone fisso annuo netto da versare al Comune.

Nell'ipotesi a) l'aggio va rapportato in misura unica all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo d'imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni e relativi accessori, con facoltà di stabilire in favore del Comune un minimo garantito a netto dell'aggio per ciascun anno della concessione.

In ogni caso l'ammontare delle riscossioni effettuate al netto dell'aggio, ovvero il canone convenuto, deve essere versato alla Tesoreria comunale a scadenze trimestrali posticipate, fermo restando che l'importo del versamento non può essere inferiore alla quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata, salvo il conguaglio nei versamenti successivi qualora le riscossioni superino la rata stessa.

Per il ritardo versamento delle somme da parte del Concessionario si applica una indennità di mora del 7% semestrale sugli importi non versati, che possono essere riscossi utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal R.D. 14.04.1910 n. 639.

Nel caso di variazione di tariffe superiore al 10%, deliberata dal Comune o stabilita per Legge nel corso della concessione, l'aggio o il canone fisso ed il minimo

garantito convenuto devono essere ragguagliati in misura proporzionale al maggiore o minimo ammontare delle riscossioni.

Art. 8 – Durata della Concessione (Art. 27, D. Lgs. 50793)

La concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ha la durata massima di sei anni. Qualora la concessione sia di durata inferiore a sei anni, si può procedere al suo rinnovo fino al raggiungimento di tale limite, purché le condizioni contrattuali proposte siano più favorevoli per il Comune; a tal fine il Concessionario deve presentare apposita istanza almeno sei mesi prima della rata di scadenza della concessione indicando le condizioni del rinnovo.

Art. 9 – Conferimento della concessione (Art. 28, D. Lgs. 507/93)

Il conferimento della concessione ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 32 del D.Lgs. 507/93 viene effettuato in conformità all'art. 56 della Legge 08.06.1990 n. 142, e, previa adozione di apposito capitolato d'onere, mediante licitazione privata ai sensi dell'art. 89 del R.D. 23.05.1924 n. 827 integrato dalle disposizioni, ove compatibili, della Legge 02.02.73, n. 14, e dell'art. 2/bis del D. L. 02.03.1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla Legge 263.04.1989, n. 155.

La licitazione deve essere indetta fra non meno di tre soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 32 del D. Lgs. 507/93 che abbiano capacità tecnica e finanziaria adeguata alla classe di appartenenza del Comune concedente. L'oggetto della licitazione è costituito dalla misura percentuale dell'aggio e, se richiesto, del minimo garantito, ovvero dall'importo del canone fisso.

L'iscrizione nell'albo è comprovata esclusivamente mediante presentazione di certificato rilasciato dalla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze in data non anteriore a 90 giorni da quella in cui si svolge la gara.

I soggetti partecipanti alla licitazione debbono fornire apposita dichiarazione ai sensi della Legge 04.01.1968 n. 15, attestante che loro stessi ed i soci della società che rappresentano non detengono, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, interessi in altre società partecipanti alla licitazione stessa; la omissione della dichiarazione o la sua falsa attestazione comportano la nullità della concessione ove non sia iniziata la gestione, o la decadenza della stessa a norma dell'art. 30, comma 1, lettera d) del D. Lgs 507/93.

Qualora almeno due licitazioni risultino infruttuose la concessione può essere conferita mediante trattativa privata; in tal caso la durata della concessione non può essere superiore a tre anni, con esclusione della possibilità di rinnovo.

Nell'ipotesi di affidamento in concessione del servizio ad azienda speciale, l'aggio, il minimo garantito ovvero il canone fisso sono determinati dal Comune con apposita convenzione.

Art. 10 – Decadenza della concessione
(Art. 30, D. Lgs. 507/93)

Il concessionario incorre nella decadenza della concessione per i seguenti motivi:

per non aver prestato o adeguato la cauzione di cui all'art. 31 del D. Lgs. 507/94;

per mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze;

per continue irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio;

per aver reso falsa attestazione in ordine a quanto richiesto dal comma 4 dell'art. 28 del D. Lgs 507/93;

per l'inosservanza del divieto di contemporaneo svolgimento dell'attività dell'attività di commercializzazione della pubblicità previsto dall'art. 33, comma 4, del D. Lgs. 507/93;

per aver conferito il servizio in appalto a terzi;

per la scoperta preesistenza o il verificarsi durante la concessione di una delle cause di incompatibilità previste dall'art. 29 del D. Lgs. 507/93.

La decadenza è richiesta dal Comune interessato o d'ufficio da parte della Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, sentito ove occorra, il Prefetto.

Il Concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione; allo scopo il Sindaco diffida i contribuenti a non effettuare pagamenti al concessionario decaduto e procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il concessionario stesso.

Art. 11 – Disciplina del Servizio in concessione
(Art. 31, D. Lgs. 507/93)

Nell'espletamento del servizio, il Concessionario può agire per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura che non si trovi nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 29 del D. Lgs. 507/93; di ciò dovrà essere fornita dichiarazione a norma della Legge 04.01.1968 n. 15 al Comune interessato con il deposito dell'atto di conferimento della procura.

Il personale addetto al servizio deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune.

E' vietata l'attribuzione in appalto del servizio da parte del Concessionario. E' nulla la cessione del contratto a terzi.

A garanzia del versamento delle somme riscosse nonché degli obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, il Concessionario del servizio è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione costituita a norma della Legge 10.06.1982 n. 348, il cui ammontare deve essere pari al minimo garantito o, in mancanza, a due terzi delle riscossioni dell'anno precedente, ovvero al canone fisso convenuto.

In caso di mancato versamento delle somme dovute dal Concessionario, il Comune può procedere ad esecuzione sulla cauzione utilizzando il procedimento previsto dal

CAPO III – IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 12 – Presupposto dell'imposta (Art. 5, D. Lgs. 507/93)

L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.

Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a pubblici spettacoli, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto od una potestà.

Art. 13 – Soggetto passivo (Art. 6, D. Lgs. 507/93)

E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che procede o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 14 – Modalità di applicazione dell'imposta (Art. 7, D. Lgs. 507/93)

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi di dimensione volumetrica l'imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonché i messi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono applicate nella misura stabilita dalla legge e con deliberazione comunale.

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

Qualora la pubblicità di cui agli artt. 12 e 13 del D. Lgs 507/93 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

Art. 15 – Pagamento dell'imposta (Art. 9, D. Lgs. 507/93)

L'imposta è dovuta per le fattispecie di agli art. 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, del D. Lgs. 507/1993, per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, o al suo concessionario in caso di affidamento in concessione, su apposito modello conforme a disposizioni ministeriale, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. 28.01.1988 n. 43 e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del Codice Civile.

Art. 16 – Rimborso (Art. 9, D. Lgs. 507/93)

Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di novanta giorni.

Art. 17 – Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali
(Art. 9, comma 7, D. Lgs. 507/93)

Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indispensabile comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nonché della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ove applicabile.

L'autorizzazione per la pubblicità di cui al comma precedente viene rilasciata dal Sindaco sentita la Commissione Edilizia ed in esecuzione di apposita delibera della Giunta Comunale.

Art. 18 – Obbligo della dichiarazione
(Art. 8, D. Lgs. 507/93)

Il soggetto passivo di cui all'art. 13 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

In assenza di variazione la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1,2, e 3, del D.Lgs. 507/1993, si presume effettuata in ogni caso dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

L'assolvimento del tributo non esonera il contribuente dall'obbligo di munirsi delle necessarie autorizzazioni o concessioni previste da leggi e regolamenti ivi compreso il presente.

Art. 19 – Accertamento d'ufficio e riscossione coattiva dell'imposta
(Artt. 9 e 10, D. Lgs. 507/93)

Per gli accertamenti d'ufficio da parte del Comune e per la riscossione coattiva dell'imposta dovuta e non pagata, si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 del D. Lgs. 507/1993.

Art. 20 – Tariffe
(Art. 3, comma 5, D. Lgs. 507/93)

Per ogni forma di pubblicità è dovuta al Comune, o al Concessionario che gli subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma dell'art. 3, comma 5, e con le modalità per i vari tipi di pubblicità (ordinaria, con veicoli, con pannelli luminosi e proiezioni, pubblicità varia) di cui agli artt. 12, 13, 14 e 15 del D. Lgs. 507/93.

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di Legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 21 – Riduzioni d'imposta
(Art. 16, D. Lgs. 507/93)

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 22 – Esenzioni dall'imposta
(Art. 17, D. Lgs. 507/93)

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del D. Lgs. 507/93;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del messo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo quadrato di superficie;
- j) le associazioni che percepiscono finanziamenti e/o contributi dal Comune di Provaglio d'Iseo, purchè svolgano attività utile per tutta la collettività e non abbiano scopo di lucro, relativamente alla pubblicità sugli impianti sportivi comunali e parrocchiali dalle stesse associazioni gestite.

Art. 23 – Limitazioni e divieti
(Art. 3, comma 2, D. Lgs. 507/93)

Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico è vietata ogni forma di pubblicità.

Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse e per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:

- a- l'art. 23 del codice della strada emanato con D. Lgs. 30.04.1992 n. 285;
- b- gli artt. da 47 a 57 del Regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16.12.92 n. 495.

La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, E' VIETATA DALLE ORE 23:00 ALLE ORE 08:00 e DALLE ORE 13:00 ALLE ORE 15:00.

E' parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole e di edifici di culto.

La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestazioni o di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:

- a) è vietato il lancio su vie o piazze pubbliche;
- b) è consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;
- c) è consentita mediante consegna diretta alle persone.

La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze pubbliche è consentita quando non arrechi danno al decoro o alla sicurezza stradale.

CAPO IV – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ED EFFETTUAZIONI DEL SERVIZIO

Art. 24 – Istituzione del servizio (Art. 18, comma 2, D. Lgs. 507/93)

E' istituito, su tutto il territorio comunale verso corrispettivo del relativo diritto, il servizio delle "Pubbliche affissioni", come disposto dall'art. 18, comma 2, del D. Lgs. 507/93.

Art. 25 – Servizio delle pubbliche affissioni (Art. 18 D. Lgs. 507/93)

Il servizio delle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale; esso è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 3 del D. Lgs. 507/93, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 26 – Soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni (Art. 19, comma 1, D. Lgs. 507/93)

E' soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni colui che richiede il servizio e, in solido, colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

Art. 27 – Misura del diritto sulle pubbliche affissioni (Art. 19, commi 2, 3, 4, D. Lgs. 507/93)

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni è riferita a ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70x100, secondo la tariffa approvata ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D. Lgs. 507/93.

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento.

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

Art. 28 – Pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni. Recupero somme. (Art. 19, comma 7, D. Lgs. 507/93)

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste all'art. 15 del presente regolamento per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 29 – Riduzioni del diritto

(Art. 20, D. Lgs. 507/93)

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 507/1993;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Art. 30 – Esenzioni dal diritto

(art. 21, D. Lgs. 507/93)

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 31 – Modalità delle pubbliche affissioni

(Art. 22, D. Lgs. 507/93)

Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro 90 giorni.

Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.

Il comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'oneri, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

Il materiale abusivamente affisso fuori degli spazi stabiliti potrà essere defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

Art. 32 – Consegna del materiale da affiggere (Art. 22, D. Lgs. 507/93)

Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver provveduto nelle forme di legge al pagamento del diritto, salvo i casi di esenzione del medesimo.

Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili e fiscali, vigenti.

Art. 33 – Annullamento della commissione
(Art. 22, D. Lgs. 507/93)

In caso di annullamento dell'affissione affinché si possa provvedere al rimborso totale o parziale del diritto versato è necessario il rispetto dei seguenti termini:

- a) nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente articolo 31 la richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune o al concessionario entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di mancanza di spazi o di altra causa ostativa.
- b) l'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente articolo 31 dovrà pervenire all'ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello di inizio della affissione.

Il materiale relativo alle commissioni annullate sarà tenuto a disposizione del committente per 15 giorni da quello in cui è stato effettuato il rimborso delle somme che gli competono.

CAPO V – DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI PER
LE AFFISSIONI

Art. 34 – Disposizioni generali
(Art. 3, D. Lgs. 507/93)

Il presente regolamento prevede una razionalizzazione dell'iter autorizzativo in concerto con le disposizioni del codice della strada approvato con D. Lgs. 10.09.1993 n. 360, nonché del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. 495/92.

Il Comune, per la formazione del piano generale degli impianti e le relative autorizzazioni, in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 4 e 6, del codice della strada, si avvale della facoltà di concedere deroghe in ordine alle distanze minime per il posizionamento dei mezzi pubblicitari e degli impianti per le affissioni. Il tutto nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale sia nei centri abitati che nei tratti di strada individuati dall'art. 23, 3 comma, del citato codice della strada.

L'iter autorizzativo terrà conto della posizione ove è prevista la collocazione del manufatto pubblicitario.

In particolare:

- a) mezzi collocati fuori dal centro abitato:
per tali mezzi si rimanda integralmente alle norme del codice della strada e del suo regolamento di esecuzione ed attuazione.
- b) mezzi collocati nel centro urbano e su strade comunali:
per i mezzi collocati nel centro urbano, così come definito dall'art. 3 del codice civile della strada, e su strade comunali il Comune non pone alcun divieto o limitazioni, fatte salve le disposizioni in materia previste

dalle leggi penali e di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela dei beni di interesse storico o artistico e delle bellezze naturali, dal regolamento edilizio e da quello di polizia urbana.

Art. 35 – Autorizzazione ad esporre mezzi pubblicitari

Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari, deve farne apposita domanda al Comune.

La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto;
- c) la descrizione dell'impianto, corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
- d) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni della L. 7.8.1990 n. 241.

Art. 36 – Criteri generali per la realizzazione del piano degli impianti per le affissioni (Art. 3, D. Lgs. 507/93)

I criteri ai quali si farà riferimento per la stesura di un piano generale che comprenda, comunque, gli spazi attualmente esistenti, e sempre che concorrano motivi di effettiva necessità, sono i seguenti:

- a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione ed armonizzazione perseguita dall'Amministrazione comunale nella principale opera di salvaguardia dello stesso;
- b) il piano dovrà tenere conto e, quindi, rispettare l'attuale contesto urbanistico con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
- c) il piano dovrà considerare, inoltre, le esigenze obiettive di sviluppo al fine di soddisfare le richieste di carattere istituzionale, socio – culturale e commerciale;
- d) la stesura del piano dovrà, altresì, salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del codice della strada, del relativo regolamento di polizia municipale e traffico.

Art 37 – Tipologia degli impianti
(Art. 3, D. Lgs. 507/93)

Fatti salvi gli spazi attualmente esistenti, riconosciuti conformi per quantità e qualità alle effettive esigenze riscontrate ed in sintonia con i criteri di cui al precedente articolo, in caso di necessità di ampliamento o di sostituzione degli stessi, il Comune o il Concessionario dovranno fare riferimento alle seguenti fattispecie:

- a) stendardi su pali (mono o bifacciali) destinati alla affissione di 2 o 4 fogli formato cm. 70x100;
- b) tabelle murali destinate all'affissione di 2 o 4 fogli formato 70x100;
- c) posters (mono o bifacciali) formato mt. 6x3.

Le caratteristiche tecniche degli impianti (materiali, formato, ecc.) saranno determinate dall'ufficio tecnico, sentito il parere della commissione edilizia.

Art. 38 – Superficie degli impianti per le affissioni
(Art. 18, comma 3, D. Lgs. 507/93)

La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in mq. 12 per ogni mille abitante o frazione, limite minimo imposto dall'art. 18, comma 3, del D. Lgs. 507/93, per un totale di mq. 72.

La Giunta Comunale, sentita la Commissione Edilizia, con apposite deliberazioni, determinerà la superficie e la localizzazione di ciascun impianto.

Art. 39 – Ripartizione della superficie e degli impianti per le affissioni
(Art. 3, comma 3, D. Lgs. 507/93)

La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente articolo, da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:

- a) alle affissioni di natura istituzionale 15%
- b) alle affissioni di natura sociale e comunque prive di rilevanza economica 15%
- c) alle affissioni di natura commerciale 70%

per un totale di mq. 72 così come indicato dal precedente articolo 38.

Gli impianti di cui al punto c) potranno essere concessi ai privati fino ad una percentuale massima del 20%. Detti impianti dovranno essere esclusivamente destinati all'affissione commerciale diretta in quanto la affissione di natura istituzionale, socio – culturale e comunque non avente rilevanza economica, deve avvenire negli appositi spazi pubblici di affissione.

Per l'affidamento in concessione degli impianti suddetti, il Comune procederà secondo le disposizioni previste dal vigente regolamento comunale sui contratti, mediante appalto pubblico. Nel caso in cui il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sia affidato in concessione, il Comune sentirà preventivamente il parere del Concessionario prima di procedere alla cessione ai privati degli impianti suddetti.

CAPO VI – GESTIONE CONTABILE, CONTENZIOSO, SANZIONI

Art. 40 – Gestione contabile delle somme riscosse (Art. 35, comma 4, D. Lgs. 507/93)

Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4, del D. Lgs. 507/93.

Il responsabile dell'ufficio ragioneria ed il funzionario responsabile di cui al precedente art. 5 del presente regolamento, sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

Art. 41 – Contenzioso

Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

- a) alla Direzione Regionale delle Entrate, Sezione staccata provinciale, sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria Provinciale;
- b) a detta Commissione Tributaria Provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D. Lgs. 31.12.1992 n. 546, recante "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della Legge 30.12.1991 n. 413".

Art. 42 – Sanzioni tributarie e interessi (Art. 23, D. Lgs. 507/93)

Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 18 si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

Tali soprattasse sono ridotti ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 43 – Sanzioni amministrative
(Art. 24, D. Lgs. 507/93)

Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità.

Per le violazioni di dette disposizioni si applicano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto di seguito previsto.

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed a quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Con menzione nel medesimo verbale viene inoltre disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le relative spese.

Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, può essere effettuata, direttamente dal Comune, o dal concessionario del servizio, la immediata copertura della pubblicitaria, ovvero la rimozione dei manifesti abusivamente affissi fuori dagli spazi specificatamente previsti dal presente regolamento e dal piano generale degli impianti, diffidando chi ha commesso l'abuso. Seguirà successivamente la notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dal precedente art. 15.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 36 del presente regolamento.

CAPO VII – NORME FINALI

Art. 43 – Rinvio ad altre disposizioni

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni del Capo I del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507, nonché le speciali norme legislative vigenti in materia.

Viene abrogato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23/a in data 22 dicembre 1961.

Art. 44 – Pubblicità del regolamento e delle tariffe

Copia del presente regolamento e delle tariffe, a norma dell'art. 22 della Legge 07.08.1990 n. 241, saranno tenuti a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 45 – Variazione al regolamento

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di Legge.

Art. 46 – Entrata in vigore
(Art. 36, comma 2, D. Lgs. 507/93)

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 8-6-1990, n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione. Le disposizioni del Capo I del D. Lgs. 15-11-1993, n. 507 si applicano con decorrenza dal 1. gennaio 1994.

.....
.....

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28 giugno 1994 con atto n., pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il giorno senza opposizioni.

Pervenuto al Comitato Regionale di Controllo in data n.

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal al ai sensi dell'art. 47 della Legge 08.06.1990 n. 142.

Entrato in vigore il

Provaglio d'Iseo,

IL SINDACO
- Giovanni Pagnoni-

IL SEGRETARIO COMUNALE
- Dr. Marcello Bartolini-